

## AS618 - COMUNE DI FOGGIA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA TARIFFATA

Roma, 8 settembre 2009

Comune di Foggia  
Servizio Contratti, Appalti e Mobilità urbana

**Oggetto:** Vs. richiesta di parere ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa all'affidamento *in house* della gestione del servizio di sosta tariffata nel Comune di Foggia.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 settembre 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 4, del d. l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, con riferimento alla gestione del servizio di sosta tariffata, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio.

L'Amministrazione Comunale si è limitata a fornire soli elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi dell'affidamento *in house* alla società ATAF Gestioni S.r.l., in termini di livello di occupazione e condizioni della stessa, senza confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere più efficientemente alle esigenze dell'Amministrazione.

Al riguardo, la descrizione della "proposta gestionale" avanzata dall'operatore ACI-Foggia, risulta priva degli elementi necessari a svolgere una valutazione – in termini oggettivi e verificabili – di efficienza, anche in rapporto all'ipotesi di gestione *in-house* delineata nel piano industriale di Ataf.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale, anche affidando mediante gara la gestione del servizio di sosta tariffata, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul *business plan* richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l'erogazione da parte di Codesta amministrazione di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della sosta tariffata, realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.

Si ha quindi ragione di sostenere che – anche in questa circostanza – l'affidamento del servizio a mezzo di gara rappresenti la procedura più idonea a far emergere possibili recuperi di efficienza e miglioramenti nella qualità del servizio pur tenendo nell'opportuna considerazione le esigenze occupazionali sostenute dal Comune.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*